

Assicurazione Multigaranzia per l'azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "Protezione Business"

Data ultima edizione: novembre 2021

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; PEC: axampsdanni@legalmail.it La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.

Il patrimonio netto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), ammonta a € 176,98 milioni di cui € 39 milioni di capitale sociale interamente versato e € 36,69 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2020, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 155%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Protezione Business è un prodotto multigaranzia per liberi professionisti e piccole e medie imprese.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Infortunio - Morte da infortunio

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni garantisce l'Indennizzo corrispondente al Capitale assicurato indicato in Polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'Indennizzo sarà liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro. La somma assicurata è a scelta del contraente.

Morte presunta ed estensioni

La copertura è valida anche in caso di morte presunta e riconosce un indennizzo supplementare nel caso in cui l'infortunio comporti la morte di entrambi i genitori.

Infortunio - Invalidità permanente da infortunio

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni".

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, AXA MPS Danni corrisponde un'indennità pari alla percentuale di Invalidità permanente accertata con il massimo del 10% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente, ferma l'applicazione della Franchigia.

La compagnia rimborsa le spese di cura conseguenti ad infortunio, comprese le cure estetiche per ridurre il danno.

La somma assicurata è a scelta del contraente.

Infortuni - Inabilità temporanea da infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza l'Inabilità temporanea, AXA MPS Danni riconosce una diaria giornaliera (la copertura si estende anche alle ernie addominali). La somma assicurata è a scelta del contraente.
Infortuni - Conto protetto	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte o una Inabilità permanente superiore al 60%, se le stesse si verificano entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, anche successivamente alla scadenza del contratto, AXA MPS Danni garantisce al Beneficiario il Capitale assicurato (la copertura si estende anche alla morte presunta).
Infortuni e malattia - Diaria da ricovero	In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura, reso necessario da Infortunio, Malattia, parto o Aborto Terapeutico, donazione di organi, AXA MPS Danni corrisponde una diaria per ogni giorno di Ricovero, documentato da Cartella Clinica. L'assicurazione vale anche in caso di: 1. Day hospital e Day surgery; l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%; 2. Gessatura o applicazione di Apparecchio terapeutico amovibile; 3. Convalescenza post Ricovero.
Infortuni e malattia - Interventi chirurgici	Rimborso forfettario, in caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia, infortunio, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e Aborto Terapeutico. senza dover presentare alcuna fattura, in base al profilo scelto. L'assicurazione è operante anche per gli Interventi Chirurgici effettuati in regime di Day hospital, Day surgery o in ambulatorio. L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. Previsto per ogni assicurato un check up gratuito alla sottoscrizione, successivamente ed ogni due anni dal precedente con un contributo di € 100.
Infortuni e malattia - Spese mediche	Rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricovero con/senza intervento, day hospital/day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale. La garanzia comprende anche le spese sostenute nei 120 giorni precedenti e successivi il periodo di ricovero con/senza intervento, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale. La garanzia comprende anche il rimborso per prestazioni di alta specializzazione: accertamenti diagnostici di alta specializzazione (TAC, RMN, ecc.), trattamenti fisioterapici e rieducativi e terapie ambulatoriali da neoplasie. Previsto per ogni assicurato un check up gratuito alla sottoscrizione, successivamente ed ogni due anni dal precedente con un contributo di € 100. Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.
Malattia - Invalidità permanente da malattia	AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato il Capitale assicurato scelto, in caso di Invalidità permanente, causata da Malattia, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della Polizza. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Responsabilità civile professionale - Responsabilità civile professionale verso terzi per attività mediche	AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni colposamente cagionati a terzi per: 1. morte; 2. lesioni personali; 3. distruzione o deterioramento di Cose; nell'espletamento delle Attività che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in Polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa. Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti 1. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori; 2. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio; 3. Acquisizione consenso informato; 4. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003); 5. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali; 6. Responsabilità per interventi di primo soccorso; 7. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta); 8. Responsabilità per servizio di guardia medica; 9. Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale; 10. Responsabilità per volontariato; 11. Responsabilità per sostituzioni; 12. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche; 13. Responsabilità per Attività di divulgazione scientifica e docenza. La somma assicurata è scelta dal cliente.

<p>Responsabilità civile professionale - Responsabilità civile professionale verso terzi per attività liberali</p>	<p>AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle Attività che costituiscono l'oggetto della professione indicata in Polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.</p> <p>L'assicurazione è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.</p> <p>Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori; 2. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni; 3. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti; 4. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003); 5. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi; 6. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni; 7. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale; 8. Estensione per società di servizi contabili EDP; 9. Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; 10. Estensione per Attività di sindaco; 11. Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci; 12. Estensione per custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti e controparti. <p>La somma assicurata è scelta dal cliente.</p>
<p>Responsabilità civile professionale - Responsabilità civile professionale verso terzi per attività tecniche</p>	<p>AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni colposamente cagionati a terzi per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. morte; 2. lesioni personali; 3. distruzione o deterioramento di Cose; <p>nell'espletamento delle Attività che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in Polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.</p> <p>La Garanzia comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano.</p> <p>La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.</p> <p>Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori; 2. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni; 3. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003); 4. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi; 5. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni; 6. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali; 7. Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali; 8. Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie; 9. Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale; 10. Responsabilità per Consulenza ambientale; 11. Responsabilità per Certificatore energetico; 12. Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità; 13. Estensione per società di servizi EDP; 14. Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; 15. Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 16. Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività; 17. Estensione ai Danni alle opere; 18. Estensione per inidoneità dell'opera. <p>La somma assicurata è a scelta del contraente.</p>
<p>Assistenza persona</p>	<p>Servizi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emergenza ed orientamento (prestazione valida in Italia e all'estero); 2. Invio di un medico in caso di urgenza (prestazione valida in Italia e all'estero); 3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza; 4. Trasferimento sanitario programmato; 5. Consulto medico specialistico pediatrico; 6. Servizio di ricerca assistenti domiciliari; 7. Accesso al Network convenzionato.

<p>Second opinion e assistenza domiciliare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Second opinion (prestazione valida in Italia e all'estero): l'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di Interventi chirurgici di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centri di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'Assicurato, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche; 2. Assistenza domiciliare sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> – Reperimento e consegna farmaci (prestazione valida in Italia e all'estero); – Prelievo campioni; – Consegna esiti esami; – Assistenza infermieristica; – Invio fisioterapista; – Assistenza infermieristica presso la struttura di Ricovero; – Convalescenza protetta; – Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie; 3. Assistenza domiciliare non sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> – Invio Collaboratore addetto ai servizi domestici; – Invio baby sitter; – Ricerca ed invio di pet-sitter; – Disbrigo delle quotidianità. <p>Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.</p>
<p>Viaggi di lavoro</p>	<p>AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato le Prestazioni di Viaggi di lavoro, purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/ trasferta di massimo 30 giorni, effettuato dall'Assicurato per eseguire una mansione connessa all'Attività svolta in capo al Contraente. Nell'evento è ricompreso il viaggio di partenza dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa fino al suo rientro al luogo di partenza. La Garanzia opera a condizione che la missione/ trasferta superi la distanza di km 100 dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa.</p> <p>La Garanzia opera nel mondo intero.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistenza alla persona in viaggio <ul style="list-style-type: none"> – Emergenza ed orientamento – Segnalazione di un medico specialista – Trasferimento - Rientro sanitario – Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio – Interprete a disposizione – Invio di medicinali urgenti – Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero – Invio di un collega in sostituzione – Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento – Anticipo spese Assistenza legale – Anticipo cauzione penale – Assistenza dei Familiari per la durata del viaggio di lavoro – Rimpatrio della salma 2. Assistenza all'abitazione in viaggio <p>Assistenza all'Abitazione per la durata del viaggio di lavoro - AXA Assistance provvederà ad inviare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un fabbro; – un idraulico; – un elettricista. 3. Assistenza stradale in viaggio <ul style="list-style-type: none"> – Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro; – Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza. 4. Informazioni lifestyle in viaggio <ul style="list-style-type: none"> – Informazioni utili alla trasferta per lavoro; – Informazioni sulla località di destinazione. <p>AXA MPS Danni indennizza inoltre le seguenti spese.</p> <p>Assistenza durante il viaggio di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spese mediche in viaggio; 2. Bagaglio (danni al bagaglio e mancata riconsegna); 3. Ritardo aereo (ritardata partenza e rinuncia al viaggio per ritardata partenza).

Responsabilità civile -
Responsabilità civile
dell'attività e verso i
prestatori di lavoro

1. Responsabilità Civile dell'attività

Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'Assicurato.

A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi:

1. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti;
2. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto;
3. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopo lavoristiche;
4. Lavori eseguiti presso terzi;
5. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate;
6. Committenza auto;
7. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali;
8. Danni da interruzione di esercizio;
9. Errato trattamento dei dati personali;
10. Inquinamento accidentale;
11. Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
12. Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda;
13. Detenzione di cani da guardia;
14. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti;
15. Responsabilità Civile per Danni da Incendio;
16. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani;
17. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276.

La garanzia comprende anche le Malattie professionali.

In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture:

- a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo):
 - 1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari;
 - 2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo;
 - 3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo;
 - 4) Responsabilità Civile del capofamiglia;
 - 5) Impiego di Macchine agricole;
 - 6) Allevamento di Bestiame;
 - 7) Passeggiate a cavallo;
- b. Settore Industria e Artigianato:
 - 1) Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti;
 - 2) Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili;
 - 3) Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri);
 - 4) Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie);
- c. Settore Commercio:
 - 1) Danni da vendita di prodotti;
 - 2) Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante
- d. Settore Turismo e Ristorazione:

	<p>ALBERGHI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari; 2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B; 3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B; 4) Responsabilità Civile del capofamiglia; 5) Stabilimenti balneari; 6) Discoteca; 7) Utilizzo golf car; 8) Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia). <p>RISTORANTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione); 2) Ripristino reputazione. <p>La somma assicurata è a scelta del contraente.</p>
<p>Responsabilità civile - Responsabilità civile della proprietà</p>	<p>Copertura assicurativa contro i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà dei fabbricati assicurati.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. danni derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; 2. committenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o l'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione ordinaria; 3. danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e solare termico; 4. Danni causati alle cose di terzi da incendio. <p>La somma assicurata è a scelta del contraente.</p>
<p>Tutela Legale</p>	<p>Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, AXA MPS Danni assicura la Tutela legale, nei limiti del Massimale di € 20.000,00 valido per Sinistro, per anno assicurativo. AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.</p> <p>L'assicurazione comprende i seguenti oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense; 2. le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico; 3. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA MPS Danni, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; 4. le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA MPS Danni; 5. le spese processuali nel processo penale; 6. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato; 8. le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza; 9. le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato; 10. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato; 11. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; 12. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; 13. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; 14. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria.

<p>Cyber Risk</p>	<p>AXA MPS Danni assicura la Tutela Legale in caso di sinistro Cyber, copre i danni subiti dal contraente per uso fraudolento dei mezzi di pagamento e offre un servizio di prevenzione rischi.</p> <p>1. Tutela Legale Cyber</p> <p><i>A. Lesione della reputazione on-line;</i> <i>B. Furto d'identità digitale;</i> <i>C. Acquisti e vendite on-line/e-commerce.</i></p> <p>2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali</p> <p>1. a seguito di furto e smarrimento e conseguente utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di pagamento e rispettivi smartphone/smartwatch, utilizzati con modalità di pagamento contactless;</p> <p>2. a seguito di utilizzo fraudolento dei conti correnti online, avvenuto tramite simulazione di una identità falsa o di un'identità terza, oppure utilizzo delle credenziali personali ottenute tramite raggiri e/o in caso di rapina o violenza.</p> <p>3. Servizio prevenzione rischi cyber</p> <p>Il Servizio prevenzione rischi cyber è affidato a: CRIF S.p.A., via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna (BO) Portale web all'indirizzo https://www.mistercredit.it Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 94 94 88</p> <p>Il costo del servizio è totalmente a carico di AXA MPS Danni.</p> <p>Il contraente può usufruire del servizio accedendo alla propria area riservata all'indirizzo https://www.mistercredit.it con le credenziali di accesso fornite da CRIF.</p> <p>Il servizio, messo a disposizione entro 5 giorni dalla data di effetto della Polizza, è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rilevare i principali rischi informatici a cui è esposta l'attività e rilevare il dettaglio delle vulnerabilità sui domini e i servizi; – monitorare che le mail aziendali, carte di credito, IBAN/CC non finiscano nel Dark web; – consentire di richiedere una prima Assistenza al numero verde (lun-ven 9.00-19.00) per l'accesso alla piattaforma, leggere il contenuto dell'Alert, ricevere consigli sulle azioni più opportune da intraprendere a fronte delle segnalazioni inviate (es. segnalazioni di rischi concreti sui Sistemi e Servizi Web aziendali, furto di carte di credito aziendali o email) rispondere a quesiti relativi a e-mail /comunicazioni sospette o siti sospetti.
<p>Pronta ripresa</p>	<p>Nel caso di Danno materiale e diretto al Contenuto e ai Fabbricati indicati in Polizza, causato da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Incendio Fabbricato/Rischio locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine All risks, che abbia come conseguenza la totale forzata inattività, AXA MPS Danni riconosce all'Assicurato la diaria giornaliera indicata in Polizza, a titolo di rimborso forfettario per le Spese insopprimibili. Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di scegliere uno tra quattro importi di diaria di seguito indicati:</p> <p>importo giornaliero diaria: € 250,00 - € 500,00 - € 750,00 - € 1000,00.</p> <p>Inoltre AXA MPS Danni indennizza il mancato introito dell'azienda indicata in Polizza, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici P.O.S. (Point of Sale), anche appartenenti a differenti Istituti bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un Danno materiale e diretto, causato da almeno uno degli eventi sotto riportati.</p> <p>La diaria giornaliera integrativa è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni basato sulle fasce di transato.</p> <p>Qualora la forzata inattività fosse parziale, cioè determinasse una riduzione di almeno il 30% del volume di affari, l'importo giornaliero della diaria sarà ridotto della metà.</p>
<p>Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto</p>	<p>Sono garantiti gli eventi di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; 2. onda di pressione; 3. urto di veicoli stradali; 4. fumo; 5. sviluppo di fumi, gas e vapori; 6. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica e idraulica; 7. grandine su elementi fragili quali serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; 8. sovraccarico neve; 9. ricorso terzi; 10. danni indiretti (interruzione d'esercizio); 11. mancato freddo (merci in refrigerazione); 12. anticipo indennizzi 13. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. <p>Sono compresi anche i seguenti rischi: a) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i danni; b) demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a discarica, dei residui del sinistro; c) rottura per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua; d) spese e onorari di competenza del perito del Contraente; e) sostituzione di lastre e insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture accidentali; f) perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino.</p>

	<p>La garanzia incendio del contenuto è estesa anche a:</p> <p>a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) perdita di bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione; 2) danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione; 3) danni alle coltivazioni; 4) danni da spargimento di liquidi; 5) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo; 6) danni alle serre per eventi atmosferici.</p> <p>b. Settore Turismo e Ristorazione:</p> <p>– ALBERGHI: 1) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive;</p> <p>– RISTORANTI: 1) Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili); 2) Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine.</p> <p>c. Settore Commercio: 1) danni da esercizio di commercio ambulante; 2) perdita fustelle farmaceutiche (farmacie);</p> <p>1) COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO: - rottura delle lastre e insegne; 2) Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo.</p> <p>d. Settore Industria e Artigianato: 1) veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia.</p> <p>La garanzia incendio del fabbricato è estesa per il Settore Agricoltura anche alla copertura per i danni alle serre per eventi atmosferici.</p>
Rischio locativo	<p>AXA MPS Danni indennizza, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso. L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>La somma assicurata è scelta dal cliente.</p>
Terremoto fabbricato	<p>AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata a seguito di Terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi Danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/incendio fabbricato base.</p>
Terremoto contenuto	<p>AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/incendio fabbricato base.</p>
Alluvione Fabbricato	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dai Fabbricati indicati in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/incendio fabbricato base.</p>
Alluvione contenuto	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dal Contenuto dei Fabbricati indicati in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio contenuto.</p>
Furto e rapina	<p>Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti al contenuto delle ubicazioni assicurate, anche di proprietà di terzi, derivanti da furto o rapina.</p> <p>1) Furto</p> <p>a) Con Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento, inferriate, serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura, tetti, pareti, pavimenti, soffitti; o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché siano adottati gli adeguati mezzi di protezione e chiusura conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.</p>

	<p>b) Senza Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;</p> <p>c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;</p> <p>d) anche senza introduzione nei locali assicurati, attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico, in presenza di Addetti all'esercizio.</p> <p>2) Rapina. La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.</p> <p>La garanzia è valida anche se il furto e la rapina sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti: guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le cose assicurate; dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati contenenti le cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea.</p> <p>La copertura vale anche nei seguenti casi: a) infedeltà dei dipendenti; b) perdita di valori, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali in conseguenza di scippo, rapina, furto; c) guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina; d) furto e rapina di merci e macchinari presso terzi; e) spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) relative ad infortuni subiti nel corso di uno scippo o rapina; f) selling price - furto di merci vendute in attesa di consegna; g) macchinari e merci tenute all'aperto.</p> <p>In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture:</p> <p>a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) furto del bestiame, quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati; 2) cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo.</p> <p>b. Settore Commercio: 1) furto alle fustelle farmaceutiche (farmacie) custodite nella farmacia assicurata; – COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO: 1) Furto con destrezza; 2) Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo.</p> <p>c. Settore Turismo e ristorazione: ALBERGHI: 1) cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B, e altre strutture alberghiere/ricettive; 2) Distributori automatici; – RISTORANTI: 1) Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili).</p> <p>La somma assicurata è a scelta del contraente.</p>
<p>Elettronica e guasti macchine all risk</p>	<p>Copertura assicurativa per le apparecchiature e per i macchinari dell'ubicazione assicurata, comprese le relative componenti elettroniche, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, secondo il principio all risks, salvo quanto indicato nelle Esclusioni.</p> <p>A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscono i beni assicurati all'interno dei locali indicati in polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo; 2. furto; 3. rapina; 4. fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine; 5. guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; 6. rovesciamento liquidi; 7. fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna; 8. imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi; 9. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo; 10. eventi sociopolitici e dolosi; 11. danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 12. danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse. <p>La somma assicurata è a scelta del contraente.</p>
<p>Terremoto elettronica</p>	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei Fabbricati indicati in Polizza - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da terremoto intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene).</p> <p>AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al limite indicato in Polizza per la Garanzia Terremoto elettronica, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del Capitale assicurato per la Garanzia Elettronica e guasti macchine all risks.</p>

Alluvione elettronica	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei Fabbricati indicati in Polizza - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.</p> <p>AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al limite indicato in Polizza per la Garanzia Alluvione elettronica, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del Capitale assicurato per la Garanzia Elettronica e guasti macchine all risks.</p>
Energie rinnovabili	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i Danni indiretti che un Impianto fotovoltaico e/o solare termico può subire secondo il principio All risks. La Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra.</p> <p>AXA MPS Danni si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti causati da un qualunque Sinistro non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in Polizza, anche se di proprietà di terzi. AXA MPS Danni indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile.</p> <p>La somma assicurata è scelta dal cliente.</p>
Terremoto energie rinnovabili	<p>AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e/o solare termico dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di Terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia energie rinnovabili all risks.</p>
Alluvioni energie rinnovabili	<p>AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del Fabbricato indicato in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.</p> <p>La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia energie rinnovabili.</p>
Assistenza ai locali	<p>La prestazione opera 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e mette a disposizione specialisti per affrontare imprevisti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pronto intervento nei locali <ul style="list-style-type: none"> - Invio di un elettricista - Invio di un idraulico - Invio di un fabbro/falegname - Invio di un vetraio - Ripristino dell'abitabilità - Invio di una guardia giurata 2) Assistenza sanitaria nei locali <ul style="list-style-type: none"> - Emergenza e orientamento - Invio di un medico in caso di urgenza - Invio di un'ambulanza in caso di urgenza



Che cosa NON è assicurato?

Infortuni	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli Infortuni causati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri;2. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;3. dalla guida e uso di mezzi subacquei;4. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;5. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;6. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);7. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;8. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;9. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;10. movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;11. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;12. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);13. gli Infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;14. Infortuni le cui conseguenze si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);15. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini.
Infortuni e malattia	<p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. le Malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;2. le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;3. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;4. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;5. l'aborto volontario non terapeutico;6. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;7. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Difetti fisici, se non insorti in corso di contratto;8. le cure per l'eliminazione o correzione di Malformazioni, salvo le Malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio;9. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;10. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'Intervento chirurgico demolitivo, o da Infortunio indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);11. le protesi dentarie nonché le prestazioni e le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie);12. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;13. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;14. l'agopuntura;15. i Ricoveri e le degenze in regime di Day hospital avvenuti al fine di effettuare Visite Specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;16. i Ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;17. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;18. le spese non direttamente inerenti la cura o l'Intervento, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili;19. gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le terapie mediche e quelle chirurgiche, legati ai disturbi d'identità sessuale.

<p>Malattia</p>	<p>Sono escluse dall'assicurazione le Invalidità permanenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preesistenti alla data di effetto della presente Polizza; 2. da Malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della Polizza e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'Assicurato; 3. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili; 4. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche; 5. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; 6. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; 7. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; 8. derivanti da Malattie mentali e disturbi psichici in genere, le Malattie nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive; 9. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate; 10. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti; 11. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche; 12. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
<p>Responsabilità civile professionale</p>	<p>Sono esclusi le Perdite patrimoniali e i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a Cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i Danni subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i Danni derivanti da mancato esito della cura; 2. derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; 3. di e da Furto, Rapina e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; 4. conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 5. da amianto; 6. da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili; 7. derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio; 8. conseguenti a frode ed atto doloso posto in essere dall'Assicurato; 9. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 10. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 11. derivanti da una Attività professionale diversa da quella indicata in Polizza. <p>Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile professionale per attività mediche, AXA MPS Danni inoltre non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. derivanti dall'Attività di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria; 13. relativamente al medico di base l'Attività svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in Polizza, salvi gli interventi d'urgenza; 14. da Interventi chirurgici ed Interventi di tipo Invasivo; 15. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita; 16. derivanti dall'Attività di ricerca e di sperimentazione clinica; 17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 18. e le Perdite patrimoniali derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per Interventi chirurgici; 19. di natura estetica e fisionomica; 20. derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie; 21. conseguenti ad interventi di implantologia; 22. cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni; 23. e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;

24. derivanti da interventi di “medicina d’urgenza” e pronto soccorso;
25. derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
26. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l’Attività assicurata;
27. connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell’eutanasia.

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile professionale per attività liberali, AXA MPS Danni non indennizza le Perdite patrimoniali e i Danni:

28. derivanti da Responsabilità Civile dell’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n° 136) e di società soggette per legge all’obbligo della certificazione e per l’Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa;
29. derivanti dall’Attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di amministratore (compresa l’Attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc,) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell’”Estensione per Attività di sindaco”;
30. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Denaro, preziosi, titoli al portatore;
31. per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;
32. derivanti da carenze dell’hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell’hardware o del software;
33. derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull’andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;
34. derivanti dall’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di:
 - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento;
 - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
 - commissario straordinario ex D.Lgs.n° 270/1999 e/o D.L. n° 347/2003 e successive modificazioni;
 - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 C.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
35. derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di “antiriciclaggio” (D.lgs. n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni;
36. derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
37. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi Premi;
38. per le richieste di risarcimento derivanti dall’Attività indicata in Polizza se esercitata in connessione o commissionata all’Assicurato da un’impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso;
39. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
40. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di amministratore di stabili;
41. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;
42. direttamente o indirettamente causati dall’insolvenza o dal fallimento dell’Assicurato;
43. derivanti, dall’asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell’esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009;
44. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell’ambito di tali enti;
45. derivanti dall’Attività di membro dell’organo di vigilanza di un’azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
46. conseguenti all’Attività svolta in proprio dai dipendenti;
47. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
48. derivanti da campi elettromagnetici;
49. derivanti dall’inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato.

Inoltre, per l’**estensione per società di servizi contabili EDP**, la garanzia non comprende i Danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Per l’**estensione per Attività di sindaco**, sono escluse dalla copertura:

- Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;

- L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

Per l'**estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci**, la Garanzia non vale per Attività svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività tecniche, sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;
- impianti telefonici;
- funicolari;
- di depurazione;
- eolici;
- chimici e petrolchimici;
- off shore;
- centrali di produzione di energia;
- strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;
- dighe, invasi e bacini;
- miniere;
- veicoli, aeromobili e natanti.

AXA MPS Danni non indennizza le Perdite patrimoniali e i Danni:

50. verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i Danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
51. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all'"Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità";
52. derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
53. alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori;
54. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;
55. subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
56. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi Premi;
57. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;
58. derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili", salvo quanto previsto all'"Estensione al D.lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" e all'"Estensione al D.lgs 81/2008 – Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
59. riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all'"Estensione al D.lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" ed all'"Estensione al D.lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
60. derivanti dall'Attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
61. riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.lgs. 163/2006);
62. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software;
63. derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
64. conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'Art. 39 - "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
65. conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla "Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività";
66. derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
67. derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;

	<p>68. conseguenti all'Attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'Assicurato.</p> <p>Per l'estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, la garanzia non vale per le Perdite patrimoniali relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia; – contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle “regolazioni di violazioni edilizie”; – volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. <p>Per l'estensione per società di servizi EDP, la garanzia non comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.</p> <p>Per l'estensione ai Danni alle opere, la Garanzia di cui alla presente estensione, non è comunque operante per i Danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente Polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da AXA MPS Danni con precedenti polizze per lo stesso rischio.</p> <p>Per l'estensione per inidoneità dell'opera, la Garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre un anno dall'ultimazione. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera.</p>
<p>Viaggi di lavoro</p>	<p>1. Assistenza alla persona in viaggio Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; d) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena. <p>Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o meteorologici non è possibile prestare la garanzia.</p> <p>Inoltre: La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. <p>Resta in ogni caso escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rimborso di spese diverse dalla penale applicata e anche quelle rimborsabili da terzi soggetti (a titolo indicativo ma non esaustivo, sono escluse le spese rimborsabili da fornitori di servizi di trasporto, alloggio, dall'ente erogatore della carta di credito/debito ecc.) – i sinistri derivanti da cause diverse da quelle indicate nella garanzia Annullamento. <p>Segnalazione di un medico specialista: il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.</p> <p>Trasferimento - Rientro sanitario: sono escluse dalla prestazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di AXA Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio; 2. le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; 3. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato. <p>AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.</p> <p>Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: sono escluse dalla prestazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; 5. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato. <p>Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: La prestazione non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;

7. nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
8. per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
9. dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Anticipo spese Assistenza legale - Anticipo cauzione penale: La prestazione non è operante:

10. nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
11. nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
12. per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
13. dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Rimpatrio della salma: Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

14. la cerimonia funebre e l'inumazione;
15. l'eventuale recupero della salma;
16. il soggiorno del familiare.

2. Assistenza all'abitazione in viaggio

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato. Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'Abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato. Le prestazioni indicate sono operanti solo esclusivamente in Italia.

Eventi esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.

3. Assistenza stradale in viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).

Spese mediche in viaggio

AXA MPS Danni non prende in carico le spese conseguenti a:

1. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche, cura o eliminazione di Difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie;
2. interruzione volontaria della gravidanza;
3. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
4. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
5. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
6. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Malattie iniziate in viaggio;
7. le Malattie preesistenti alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva;
8. le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale;
9. mancata osservanza/rispetto delle norme previste in materia di vaccini e profilassi.

La Garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

9. parto naturale, distocico o con taglio cesareo;
10. stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
11. dolo dell'Assicurato;
12. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
13. tentato suicidio.

	<p>Bagaglio AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; 15. a beni non espressamente previsti nelle definizioni; 16. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; 17. verificatisi quando: <ul style="list-style-type: none"> – il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; – il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; – il Furto sia avvenuto senza Scasso del bagagliaio del veicolo; – il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; 18. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti; <p>Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).</p>
<p>Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro – responsabilità civile della proprietà</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; 2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto; 3. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere 4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili; 5. derivanti dall'esercizio di Attività venatoria; 6. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture; 7. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi"; 8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto per lo "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e per i "Danni da vendita di prodotti" 9. cagionati da furto; 10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969; 11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico; 12. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio; 13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato; 14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); 16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici; 19. a condutture e impianti sotterranei; 20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali; 22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto per "Inquinamento accidentale";
29. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontario sia vietato dalla legge;
31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i Danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
32. derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza;
33. derivanti dall'uso di aeromobili a pilotaggio remoto e aeromodelli professionali e giocattolo;
34. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezioni di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:

- Per la **Responsabilità Civile dell'attività**, sono esclusi anche: i danni cagionati a terzi per fatti non riconducibili all'ambito delle mansioni affidate dall'assicurato a persone delle quali debba rispondere;
- Per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti** - sono esclusi il rapporto o la prestazione di lavoro non avvenuti nel rispetto della vigente legislazione in materia
- Per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto** - la copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.
- Per **lavori eseguiti presso terzi** - sono esclusi i danni:
 - alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
 - alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse.
- Per i **Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate** - sono esclusi i danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.
- Per **Committenza auto** - sono esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., in usufrutto o in locazione allo stesso. La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.
- Per i **Danni a veicoli nei parcheggi aziendali** - sono esclusi i danni da Furto e Incendio e i danni cagionati alle Cose trovatesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.
- Per i **Danni da interruzione di esercizio** - sono esclusi i danni non conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.
- Per l'**Errato trattamento dei dati personali** - sono esclusi i danni non conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.
- Per l'**Inquinamento accidentale** - sono esclusi i danni causati da rotture dovute a vetustà e mancata manutenzione. Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:
 - inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- Per la **Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni** - sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi.

- Per il **Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda** - l'Attività venatoria si intende esclusa. È escluso anche tutto ciò che non riguarda esclusivamente la difesa personale.
- Per le **Malattie professionali** - la garanzia non opera se le Malattie sono insorte non durante il periodo dell'assicurazione e non sono conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. L'estensione non vale:
 - 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - 2) per le Malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;

La presente esclusione, cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le Malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi, la silicosi e per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE).
- 5) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 6) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 7) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Per la **Responsabilità Civile dell'attività**, sono esclusi anche:

Per il **Settore Agricoltura** (compresa l'attività di agriturismo) – 1) i danni che non si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto ed i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria. 2) **Per le cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo** sono esclusi i Danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia. 3) **Per la proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo**, sono esclusi i danni subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono. Si intendono esclusi i Danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. 4) **Per la Responsabilità Civile del capofamiglia**, sono escluse le biciclette elettriche. Sono inoltre esclusi i danni: derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione. 5) sono escluse le macchine agricole non usate per lavori agricoli per conto proprio o di terzi; 6) è escluso l'allevamento di bestiame a carattere industriale ed i rischi della circolazione dei veicoli a motore connessa all'attività di allevamento del Bestiame. 5) La garanzia **"Passeggiate a cavallo"** non è operante: 1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati; 2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia; 3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro in giornata (es. trekking di più giorni); 4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti; 5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato; 6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni; 7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso); 8) per gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

Per il **Settore Industria e artigianato** - 1) esclusa l'installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. Sono esclusi i Danni: agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; da interruzione o sospensione di Attività; da lavori stradali; subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per il **Settore Commercio** - 1) sono esclusi i danni: a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici); ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per il **Settore Turismo e ristorazione** - ALBERGHI: 1) i danni che non si verificano entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto e i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria; 2) i danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia; 3) i danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono e quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili; 4) i danni derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing. Sono esclusi i danni derivanti:

- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

La garanzia **"Discoteca"** non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza. Restano sempre escluse le attività di night club, club privé e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Per **"l'Utilizzo golf car"**, restano comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.

Si precisa inoltre che, l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
- se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
- per i danni cagionati ad animali trasportati;
- per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia Responsabilità civile dell'attività i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

Per **"Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)"**, sono considerate prestazioni a carattere invasivo, e quindi escluse, i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.).

Si precisa inoltre che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

Ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 59 - "Esclusioni", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;

	<ul style="list-style-type: none"> • danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto; • dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili; • danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati; • danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV); • danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa. <p>RISTORANTI - per i "Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)", resta in ogni caso sempre esclusa la responsabilità personale degli addetti per danni dolosi.</p>
<p>Tutela Legale</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 2. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; 3. le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali. <p>Inoltre la Garanzia non è operante per le Controversie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. per il recupero crediti; 6. di natura contrattuale dell'assicurato aventi a oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio; 7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato; 8. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 9. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 10. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato; 11. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate; 12. in materia di diritto di famiglia e delle successioni; 13. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza; 14. relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; 15. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza; 16. relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; 17. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia; 18. di valore inferiore a € 250,00; 19. non espressamente richiamate; 20. derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione; 21. inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 C.C.. 22. aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.
<p>Cyber Risk</p>	<p>Le coperture assicurative non comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi; 2. danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore; 3. disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti. <p>1. Tutela Legale Cyber La garanzia è esclusa per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa; 2. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; 3. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza; 4. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; 5. controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; 6. controversie relative a contratti di leasing immobiliare; 7. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 8. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; 9. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro;

10. controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
11. controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
12. controversie relative al recupero crediti;
13. controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
14. controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
15. controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
16. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
17. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare";
18. controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
19. controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
20. controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce;
21. controversie di natura contrattuale nei confronti di AXA MPS Danni.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- spese per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- non espressamente richiamate fra gli oneri assicurati;
- di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- 1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- 2) medicinali;
- 3) armi;
- 4) materiale digitale scaricato on-line;
- 5) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- 6) acquisti effettuati tramite aste on-line.

2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

Sono in ogni caso esclusi dalle coperture, i danni causati da:

1. utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati;
2. utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta Sim, ad opera dell'Assicurato;
3. phishing.

Non sono coperti:

1. il Furto causato da negligenza dell'Assicurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'Assicurato al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc..., la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'Assicurato);
2. il Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato;
 - Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso;
 - Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'Assicurato sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del Centro Commerciale;
3. il Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone;
4. il Furto di accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/smartphone);
5. il Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassetiera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.

<p>Pronta ripresa</p>	<p>Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle garanzie Incendio Fabbricato/Rischio Locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine All risks, sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; 2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; 3. difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, alluvioni, inondazioni, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. 4. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti; 5. furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione. <p>Inoltre AXA MPS Danni non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per forzata inattività per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.</p>
<p>Incendio del fabbricato – incendio del contenuto – rischio locativo</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e mareggiate; 4. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 5. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 6. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fermo quanto disposto per i Danni indiretti (interruzione d'esercizio); 7. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; 8. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; 9. da avvelenamento del bestiame; 10. da cedimento, franamento o smottamento del terreno; 11. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio. <p>Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fenomeno elettrico - sono esclusi i danni causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione; verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della polizza; dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche e ai fusibili; ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno del fabbricato. • Fenomeni atmosferici - sono esclusi i danni causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto per "sovraccarico neve"; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno. Sono esclusi i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto per "grandine su elementi fragili"; serre e al loro contenuto, salvo quanto previsto per i "Danni alle serre per eventi atmosferici"; tende esterne e tende frangisole; granaglie sullo stelo, a piante e colture. • Grandine su elementi fragili - sono esclusi i danni alle serre e al loro contenuto salvo quanto indicato per i "danni alle serre per eventi atmosferici". • Sovraccarico neve - sono esclusi i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; alle serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; da valanghe e slavine; da gelo, da qualunque causa prodotto.

- **Fuoriuscita di acqua condotta** - sono esclusi i danni causati da umidità, stilloidico, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature; da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
 - **Ricorso terzi** - sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, addetti, clienti e fornitori dell'Assicurato stesso e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
 - **Danni indiretti (interruzione d'esercizio)** - sono esclusi i danni causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. La copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.
 - **Merci in refrigerazione** - sono esclusi i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi; alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.
 - **Eventi sociopolitici e dolosi** - sono esclusi i danni: causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana; di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento; alle serre e al loro contenuto. Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.
 - **Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile** - sono esclusi i danni rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni e integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modificazioni e integrazioni.
 - **Sostituzione di lastre ed insegne** - sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di riparazione e/o rimozione di lastre e insegne; operazioni di trasloco; lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali; relativi a lastre e insegne che alla data di entrata in vigore della presente garanzia non fossero integre od esenti da difetti; subiti da lucernari o da Lastre e insegne aventi valore artistico; subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito. Le rigature, scheggiature e screpolature delle Lastre e insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.
 - **Perdita di pignoni** - sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
- Per l'**Incendio del contenuto**, sono esclusi anche:
- a) Per il Settore Agricoltura - i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato; i danni alle piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo; i danni da stilloidico, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; i danni per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione; il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente; danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione; il denaro e i valori in genere.
 - b) Per il Settore Turismo e Ristorazione - **ALBERGHI: danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive:** la copertura non è operante per denaro e valori in genere; per le biciclette elettriche, per il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi; per i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari.
- **RISTORANTI: Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine:** sono sempre esclusi gli eventuali danni indiretti conseguenti al sinistro.
 - c) Per il Settore Commercio; i danni all'automezzo stesso e i danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; I danni attribuibili direttamente o indirettamente ai punti "fenomeni atmosferici"; "grandine su elementi fragili"; "sovraccarico neve" e "eventi sociopolitici e dolosi"; l'attività di commercio ambulante svolte in mercati coperti all'ingrosso.
 - d) Per il Settore Industria e Artigianato - sono esclusi i veicoli a motore e/o natanti iscritti al P.R.A. non ricoverati all'interno dei fabbricati indicati in polizza o riposti all'aperto.

Terremoto fabbricato	<p>AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati; 2. di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 4. indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Terremoto contenuto	<p>AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati; 2. di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 4. indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Alluvione fabbricato	<p>AXA MPS Danni non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Alluvione contenuto	<p>AXA MPS Danni non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Furto e rapina	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro è in relazione con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave: <ol style="list-style-type: none"> 1) dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave; 2) da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, o occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- 3) da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti";
- 4) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'"Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti";
- 5) da persone legate all'Assicurato o al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti;
- e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- g) ai beni in leasing, gioielli e preziosi;
- h) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
- Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:
- **Infedeltà dei dipendenti** - sono esclusi i danni derivanti da atti avvenuti fuori il periodo di validità dell'assicurazione; i danni per reati accertati dall'Assicurato dopo il termine di un anno dalla consumazione.
 - **Portavalori** - la copertura è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65. Inoltre, per il solo caso di furto con destrezza, la copertura è operante limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori.
 - **Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina** - sono esclusi i macchinari e le merci posti all'aperto.
 - **Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi** - sono esclusi i macchinari e le merci che si trovano in esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, che non sono nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
 - **Selling price** - la pattuizione è operante a condizione che:
 - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
 - l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.
 - **Cose all'aperto** - la copertura è operante purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La copertura opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.
 - **In base allo specifico Settore di appartenenza:**
 - a) Settore Agricoltura: 1) il furto del bestiame è operante quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all'aperto in appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. 2) Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo.

Sono esclusi:

 - per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
 - denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte;
 - sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente.
 - b) Settore Commercio: 1) sono esclusi i furti alle fustelle non custodite nella farmacia assicurata.
 - c) Settore Turismo e ristorazione: ALBERGHI 1) **cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B:**

Sono esclusi:

 - Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
 - Tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente;
 - gli apparecchi elettronici dei clienti ad eccezione di quanto previsto come "Cose di uso personale";
 - i danni a motori marini e natanti;
 - i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
 - gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
 - i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, salvo quanto previsto dal "furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti".

**Elettronica e guasti
macchine all risks**

- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all'interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozzette e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

RISTORANTI

Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili).

Non è previsto alcun indennizzo o rimborso per uso fraudolento avvenuto successivamente alla rapina di carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico sottratti ai clienti. La garanzia non opera per le spese di rifacimento di documenti sottratti ai clienti, né per la rapina di beni diversi da gioielli e orologi, smartphone e tablet.

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente dei loro familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del legale rappresentante;
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
5. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
7. in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;
 - effettuare i controlli di funzionalità;
 - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
8. di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
9. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza;
10. causati da smarrimenti e ammanchi;
11. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
12. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
13. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
14. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
15. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
16. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
17. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
18. ai veicoli a motore;
19. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
 - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
20. alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
21. sono inoltre esclusi i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli impianti e apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;

	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna; <p>22. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista oppure da perdita o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati.</p> <p>Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rovesciamento liquidi - sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti; i danni dovuti ad imperfezza tenuta dei contenitori; i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; • Fenomeno elettrico - la garanzia comprende i danni da fenomeni elettrici di origine esterna a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge. • Danni a conduttori esterni alle cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse - sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati.
Terremoto elettronica	<p>AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati; 2. di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 4. indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Alluvione elettronica	<p>AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Energie rinnovabili	<p>Sono esclusi i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; 2. causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se originatesi da Terremoto; 3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio; 4. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci; 5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti; 6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate; 7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 8. per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate; 9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 10. subiti durante il trasporto; 11. di natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili; 12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 13. dovuti a difetti di rendimento; 14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; 15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;

	<p>16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;</p> <p>17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e Danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);</p> <p>18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;</p> <p>19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;</p> <p>20. connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;</p> <p>21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;</p> <p>22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di Garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; - eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); - verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna; <p>23. AXA MPS Danni, inoltre, non è obbligata ad indennizzare conduttori esterni alle Cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.</p> <p>Con riferimento ai Danni indiretti, sono esclusi:</p> <p>24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività dell'impianto conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Polizza, causato da: serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o da provvedimenti dell'autorità.</p> <p>25. penali o indennità o multe da corrispondere a terzi;</p> <p>26. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disastri naturali o eventi di forza maggiore; - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti. <p>Sono inoltre esclusi i Danni:</p> <p>27. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista oppure da perdita o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati.</p>
<p>Terremoto energie rinnovabili</p>	<p>AXA MPS Danni non indennizza i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati; 2. di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 4. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
<p>Alluvioni energie rinnovabili</p>	<p>AXA MPS Danni non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Assistenza ai locali	<p>Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 2. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 3. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; 4. atti di pura temerarietà dell'Assicurato; 5. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; 6. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. <p>Inoltre, AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.</p> <p>Relativamente alla prestazione “Assistenza sanitaria nei locali”, le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); 2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; 3. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; 4. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 5. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. <p>Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un elettricista - sono esclusi gli interventi: <ul style="list-style-type: none"> • sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente; • richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; • a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari; • per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato. • Invio di un idraulico - sono esclusi gli interventi: <ul style="list-style-type: none"> • su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo; • sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali dell'Assicurato; • richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione; • per danni causati dal gelo. • Invio di un'ambulanza in caso di urgenza - sono escluse dalla prestazione: <ul style="list-style-type: none"> • le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto; • le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; • tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; • tutte le spese diverse da quelle indicate; • tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
-----------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Morte da infortunio	–	–	Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Invalità permanente da infortunio (IP)	–	–	IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo; IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia; IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia; IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale. Ernie e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo indennizzi: 50% dell'indennizzo max e 50.000,00. Perdita anno scolastico: e 2.500,00. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10% Estensione ai danni estetici: max € 5.000,00. Rimborso spese di cura: fino al 5% del capitale indicato in polizza per la garanzia morte e invalidità permanente, con il massimo di € 15.000,00.
Conto protetto	Invalità permanente da infortunio: 60%	–	Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in Polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio: fino ad un max di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nei 6 mesi precedenti l'infortunio fino ad un max di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Diaria da ricovero	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero, conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi)	–	Estensioni di garanzia: Day hospital: durata non inferiore a 2 gg. (anche non consecutivi) con degenza giornaliera di almeno 5 ore max 50% capitale assicurato; Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile, anche senza ricovero: max 60 gg. per sinistro; Post ricovero: 50% del capitale assicurato nei seguenti casi e con i seguenti limiti: • ricovero per intervento chirurgico: una indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; • ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: una indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; Day surgery: solo con intervento in anestesia totale e/o epidurale: una indennità pari a 3 gg.




GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Interventi chirurgici	–	–	Rimborso spese pre e post intervento chirurgico: 10% dell'indennizzo max € 2.000,00.
Spese mediche	Ricoveri, interventi e day hospital: € 1.600,00 Alta specializzazione: € 100,00	–	Limite indicato in Polizza. Limiti differenziati per singole prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • parto senza taglio cesareo (compreso fisiologico a domicilio): € 3.000,00; • parto con taglio cesareo e aborto terapeutico: € 6.500,00; • ernie (salvo le ernie discali), appendiciti, varici, emorroidi: € 6.500,00; • ernie discali: € 12.000,00. Estensioni di garanzia: Estensione al neonato/feto le spese fino a concorrenza di € 30.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per: <ul style="list-style-type: none"> • interventi chirurgici, trattamenti terapeutici e visite mediche specialistiche, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di ricovero ai neonati nei primi 60 gg. di vita; • interventi chirurgici sul feto; Estensione all'H.I.V. o A.I.D.S. le spese fino a concorrenza di € 16.000,00 per sinistro e anno assicurativo e comunque entro max 120 gg. dalla prima manifestazione della malattia.
Invalità permanente da malattia	24%	–	–
Responsabilità civile professionale per attività mediche	–	Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): 10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000,00 per sinistro. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000,00 per sinistro.
Responsabilità civile professionale per attività liberali	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.



GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Responsabilità civile professionale per attività tecniche	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro.	<p>Limite di Indennizzo in Polizza Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Estensioni di garanzia:</p> <p>Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per attività di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per visure ipotecarie e catastali: max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Assistenza persona	–	–	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni.</p> <p>Trasferimento sanitario programmato: max 3 sinistri/anno/Assicurato</p>
Second opinion e Assistenza domiciliare	–	–	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno):</p> <p>Second opinion: una volta per patologia.</p> <p>Assistenza infermieristica: per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno.</p> <p>Invio fisioterapista: per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno, entro 30 km per tratta.</p> <p>Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero: per un massimo di 5 notti per sinistro e per un massimo di 8 ore per notte.</p>


GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
	–	–	<p>Convalescenza protetta: massimo 30 giorni consecutivi.</p> <p>Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie: massimo 6 trasferte.</p> <p>Invio collaboratore addetto ai servizi domestici: max € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per sinistro;</p> <p>Invio baby sitter: max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di e 200,00 per sinistro;</p> <p>Animal sitter: max € 150,00 per sinistro;</p> <p>Disbrigo delle quotidianità: max e 150,00 per sinistro.</p> <p>Assistenza infermieristica: max 5 giorni/sinistro e 2 ore al giorno</p> <p>Invio fisioterapista: max 10 trasferte/sinistro</p>
<p>Viaggi di lavoro</p>	<p>Spese mediche ad accezione delle cure odontoiatriche: € 100,00</p> <p>Cure odontoiatriche: € 50,00</p> <p>Danni al bagaglio: € 50,00</p> <p>Mancata riconsegna del bagaglio: € 50,00</p>	–	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno).</p> <p>Trasferimento - Rientro sanitario: max di € 15.000,00.</p> <p>Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: max di € 600,00.</p> <p>Interprete a disposizione: max di 3 ore per sinistro.</p> <p>Invio di medicinali urgenti: costo della spedizione fino ad un importo max di € 100,00.</p> <p>Viaggio di un familiare in caso di ricovero: max di € 500,00.</p> <p>Invio di un collega in sostituzione: max di € 500,00.</p> <p>Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: entro il limite di € 1.000,00.</p> <p>Anticipo spese assistenza legale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Rimpatrio Salma: entro il limite di € 8.000,00.</p> <p>Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio di lavoro: spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.</p>

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
	-	-	<p>Assistenza al veicolo per raggiungere luogo di partenza del viaggio di lavoro: spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.</p> <p>Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza: entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).</p> <p>Spese mediche ad eccezione delle cure odontoiatriche: max € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.</p> <p>Cure odontoiatriche: max € 300,00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro.</p> <p>Danni al bagaglio: max € 1.000,00 per sinistro e di € 500,00 per singolo oggetto. Limite di un solo sinistro l'anno.</p> <p>Mancata riconsegna del bagaglio: max di € 300,00 per sinistro e di € 150,00 per singolo oggetto.</p> <p>Ritardata partenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> •per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00; •per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00. <p>Limite di un solo sinistro l'anno.</p> <p>Rinuncia al viaggio per ritardata partenza: 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.</p>

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	—	20% minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.
	Lavori eseguiti presso terzi	—	20% minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro.
	Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	—	10% minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro.
	Committenza auto	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Errato trattamento dati personali	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Inquinamento accidentale	—	10% minimo di € 2.500,00	max € 25.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno
	Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Possesso ed uso armi	€ 250,00	—	€ 100.000,00 per sinistro.
	Detenzione cani da guardia	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	—	max € 300.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).
	Servizio di sorveglianza armata	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	RC dell'attività	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	—	Limite indicato in Polizza.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile dell'attività	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	Settore Agricoltura 			
	Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 250,00	—	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00, in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	—	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Impiego di macchine agricole	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	—	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Passeggiate a cavallo	€ 250,00	—	80% dell'importo indennizzabile se >20 cavalli
	Morte e/o lesioni gravi e gravissime durante le passeggiate a cavallo	€ 250,00	—	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Settore Industria e artigianato 			
	Postuma per lavori di posa in opera, installazione manutenzione, riparazione di impianti	—	10% minimo di € 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	—	10% minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	€ 250,00	—	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)	€ 250,00	—	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Commercio 			
	Danni da vendita prodotti	€ 500,00	—	€ 100.000,00 per sinistro.
	Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
	Settore Turismo e ristorazione 			
	Alberghi 			
	Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo pensione, B&B	€ 250,00	—	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	—	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Stabilimenti Balneari	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Danni a cose a danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
	Discoteca - danni a terzi	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza con sottolimito del 50% e massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Cose consegnate dai clienti ospiti o frequentatori della discoteca al servizio guardaroba	—	10% minimo di € 100,00	€ 500,00 per ogni cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro
	Utilizzo golf car - danni a cose	€ 250,00	—	Sottolimiti: — per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati carichi o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di € 2.000,00, per sinistro e per anno assicurativo;


GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
	–	–	–	– per altri danni a cose di terzi (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; – per altri danni cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici “golf car” di proprietà od in uso all’Assicurato fino a concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Utilizzo golf car-danni a persona	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Centri benessere	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa	€ 250,00	–	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva poste in armadietti o consegnate al guardaroba	–	10% minimo € 100,00	€ 500,00 per cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro
Ristoranti 				
	Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)	€ 250,00	–	€ 4.000,00 per anno assicurativo
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	–	€ 500,00
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo	€ 250,00	–	€ 2.000,00 con eventuale perizia medico legale



GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	—	Massimo € 500,00
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	—	Massimo € 2.000,00 con eventuale perizia medico legale
	Ripristino di reputazione	€ 250,00	—	€ 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	—	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	—	Limite indicato in Polizza.
	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	—	Limite indicato in Polizza.
	Estensione alle malattie professionali	—	—	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
Responsabilità Civile della proprietà	indicate nelle condizioni di Polizza	€ 250,00	—	Limite indicato in Polizza.
Tutela legale	—	—	—	Limiti differenziati per singole prestazioni. Spese secondo legale domiciliatario: max € 2.500,00; Oneri per registrazione atti giudiziari: max € 500,00; Rimborso delle spese sostenute per la costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile: max € 2.500,00.





GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Cyber Risk	Tutela legale - Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato	—	—	Limite di € 1.500,00 per sinistro/evento
	Tutela legale - Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding	—	—	Limite di € 2.000,00 per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
	Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	—	—	<p>La banca o l'Ente rimborsano l'assicurato: massimo € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno assicurativo.</p> <p>La Banca o l'Ente non rimborsano l'assicurato:</p> <p>limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.000,00 per carta di credito e carta prepagata per giorno; - € 500,00 per carta di debito per giorno; - € 2.000,00 per conto corrente online per giorno; <p>il massimale in ogni caso è di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Pronta ripresa	—	—	—	<p>Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di totale forzata attività, a titolo di rimborso forfettario, per le spese effettivamente sostenute giornalmente dall'Assicurato con il limite del triplo del totale delle Spese insopprimibili effettivamente sostenute.</p> <p>Per l'importo minimo di diaria pari a € 250,00 il limite di indennizzo non è applicabile.</p> <p>Diaria giornaliera integrativa per ciascun giorno di forzata e totale inattività, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate mediante P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.</p>

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Caduta di aeromobili	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Onda di pressione	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Urto di veicoli	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Fuoriuscita fumo causa guasto	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Fumo gas e vapori	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Mancata energia elettrica	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Grandine su elementi fragili	€ 500,00	—	max € 15.000,00, per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Sovraccarico di neve	—	10% minimo di € 1.000,00	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Fuoriuscita acqua condotta	€ 250,00	—	max € 150.000,00, per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Ricorso terzi	€ 1.000,00	—	max 20% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 10% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto per sinistro).	


GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni indiretti (interruzione d'esercizio)	—	—	Diaria giornaliera fino ad € 500,00 per ogni giorno lavorativo di totale inattività. La copertura non risulta operante se acquistata la garanzia Pronta ripresa.
	Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	—	max 20% somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
	Eventi sociopolitici e dolosi	—	10% minimo di € 1.000,00	max 70% del capitale assicurato rispettivamente per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto.
	Anticipo indennizzi	—	—	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 25.000,00.
	Caduta di ascensori e montacarichi	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Guasti causati per ordine delle autorità	—	—	Limite indicato in Polizza.
	Spese demolizione, sgombero e trasporto	—	—	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza.
	Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	—	max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Spese peritali	—	—	max 1% dell'indennizzo con il massimo di € 3.500,00, per sinistro.
	Sostituzione lastre e insegne	€ 250,00	—	max € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, inoltre per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.
	Perdita pigioni	€ 150,00	—	max 3 mensilità con il limite massimo di € 3.000,00.
	Merci presso terzi	—	—	10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il limite massimo di € 40.000,00.
	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, oggetti personali	—	—	max 5% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: max 20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto





GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO	
Incendio del fabbricato e del contenuto	–	–	–	per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro. Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00, per singolo oggetto di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.	
	Contenuto all'aperto	–	–	max € 100.000,00 per singola ubicazione e per singolo sinistro.	
	Selling price	–	–	Limite indicato in Polizza.	
	Contenuto delle dipendenze	–	–	Limite indicato in Polizza.	
	Estensioni di garanzia per specifici settori				
	Settore Agricoltura 				
	Perdita del bestiame	€ 500,00	–	–	max 50% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo di € 2.000,00 per singolo capo.
Danni al foraggio	€ 1.500,00	–	–	max 35% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	–	–	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	–	–	max 60% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	


GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	—	—	<p>Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p> <p>Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro.</p> <p>Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p>
	Danni alle serre per eventi atmosferici	<p>Serre con copertura in vetro € 1.500,00</p> <p>Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00</p>	—	<p>Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Settore Turismo e ristorazione 				
Alberghi 				
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive	—	—	<p>Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p> <p>Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino</p>

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO	
Incendio del fabbricato e del contenuto	–	–	–	alla concorrenza di un importo pari ad € 6.000,00 per singolo sinistro. Veicoli a motore: – € 150.000,00 per tutti gli autoveicoli; – € 20.000,00 per tutti i motocicli, quadricicli, motocarrozze; – € 3.000,00 per tutti i ciclomotori, con il massimo del 50% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.	
	Ristoranti 				
	Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasioni di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	€ 250,00	–	–	Massimale di € 5.000,00, per sinistro e anno assicurativo.
	Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine	€ 150,00	–	–	Limite di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Settore Commercio 				
	Danni da esercizio di commercio ambulante	–	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	–	–	–	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Commercio d'abbigliamento 				
	Rottura delle lastre e insegne	€ 350,00	–	–	massimo € 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.
	Danni a cose	–	–	–	20% dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.
Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	–	–	–	capitale assicurato per le merci aumentato del 10% nel periodo coperto dalla presente estensione.	
Settore Industria e artigianato 					
Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	–	–	10% del Capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.	

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Rischio locativo	–	–	–	Limite indicato in Polizza.
Terremoto fabbricato	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Terremoto contenuto	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione fabbricato	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione contenuto	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Portavalori	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	–	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Spese sanitarie	–	–	€ 1.500,00 per sinistro.
	Selling price	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Cose all'aperto	–	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
	Contenuto delle dipendenze	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Denaro e valori ovunque riposti	–	10% minimo di € 500,00	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	–	10% minimo di € 500,00	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	€ 250,00	–	€ 1.000,00 a persona e € 3.000,00 per anno scolastico.
	Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q. o impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme all normativa ISO 9001-2000 attivo e pienamente funzionante	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Ogni altra causa in caso di assenza e/o mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q. e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	–	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza
Estensioni di garanzia per specifici settori				
Settore Agricoltura 				
	Furto del bestiame	–	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.
	Cose portate o consegnate	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Settore Commercio 				
	Fustelle farmaceutiche	–	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.
Commercio d'abbigliamento 				
	Furto con destrezza	€ 250,00	–	Limite € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	–	–	Aumento del 10% del capitale assicurato per la garanzia incendio del contenuto, nel periodo coperto dalla presente estensione.
Settore Turismo e ristorazione 				
Alberghi 				
	Cose portate o consegnate dai clienti	–	10% minimo di € 150,00	<p>Cose di uso personale: 15% del Capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e con il limite di € 1.000,00 per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.</p> <p>Denaro e valori: -30% della somma assicurata, con il massimo di € 6.000,00, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 kg; – 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassette, registratori di cassa);</p> <p>Veicoli a motore: limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: – € 50.000,00 per autoveicoli; – € 15.000,00 per motocicli, quadricicli, motocarrozette; – € 2.000,00 per ciclomotori; – € 1.000,00 per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli, e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.</p>

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
	Distributori automatici	–	10% minimo di € 100,00	10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Ristoranti 			
	Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	–	10% minimo di € 500,00	Massimo di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e con il limite massimo di € 200,00 per singolo cliente rapinato.
Elettronica e guasti macchine	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeni atmosferici	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Guasti macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	–	25% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Rovesciamento di liquidi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeno elettrico	–	15% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Imperizia, negligenza, errata manovra	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.
	Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.
	Eventi sociopolitici o dolosi	–	15% minimo di € 1.500,00	60% del capitale assicurato per sinistro.
	Danni a tubi e valvole elettroniche	€ 500,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.
	Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	€ 250,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro.
	Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	–	25% minimo di € 2.500,00	–
	Ogni altra causa	€ 500,00	–	–
	Terremoto elettronica	–	5%	–
Anticipo indennizzi		–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Alluvione elettronica	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	–	5% minimo di € 1.500,00	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro
	Furto, rapina e atti di terzi	–	20% minimo di € 1.500,00	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli a terra e non integrati: 30% del capitale assicurato.
	Fenomeni atmosferici	–	15% minimo di € 1.500,00	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.
	Franamento, smottamento del terreno	–	20% minimo di € 1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Guasto alle macchine	–	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di € 2.500,00. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di € 5.000,00.	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni indiretti	–	–	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00, per sinistro.
	Ogni altra causa	–	5% minimo di € 1.500,00	–

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Terremoto energie rinnovabili	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione energie rinnovabili	–	5%	–	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	–	–	ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Assistenza ai locali	Invio elettricista	–	–	max € 500,00, per sinistro.
	Invio idraulico	–	–	max € 500,00, per sinistro.
	Invio fabbro/falegname	–	–	max € 500,00, per sinistro.
	Invio vetraio	–	–	max € 500,00, per sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	–	–	max € 1.000,00, per sinistro; se non disponibile il personale addetto, rimborso di max € 600,00 per sinistro a fronte di fattura.
	Invio guardia giurata	–	–	max € 500,00, per sinistro per un massimo di 10 ore entro le 24 ore successive; se non disponibile il personale addetto, rimborso a fronte di fattura di max € 500,00.
	Emergenza ed orientamento	–	–	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio del medico in caso di urgenza	–	–	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	–	–	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Infortunati: La denuncia dell'infornuto deve essere fatta per iscritto ad AXA MPS Danni o alla filiale della Banca ove risulta acceso il conto assicurato, entro 3 giorni dall'infornuto o dal momento in cui l'Aderente o gli aventi causa ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico e/o di ogni altro documento.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la Cartella Clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di Inabilità temporanea, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Malattia: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, possa interessare la Garanzia prestata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità. L'Assicurato deve:

- inviare ad AXA MPS Danni informazioni relative al decorso della Malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali Ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
- sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni o suoi incaricati;
- fornire ad AXA MPS Danni certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di Invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuo dalla Malattia denunciata.

Responsabilità civile professionale: L'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Responsabilità civile: L'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali: in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve presentare denuncia penale all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, successivamente, comunicare l'accaduto ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni, specificando i fatti e l'importo del Danno, risultante dalle evidenze di cui sia in possesso.

La denuncia assicurativa del sinistro, formulata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato o i suoi aventi causa, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia della denuncia penale circostanziata presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- nel caso in cui l'Assicurato abbia ottenuto il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente online, dichiarazione di esecuzione rilasciata dalla banca o dall'emittente del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato effettivamente eseguito il blocco medesimo;
- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi esposti nella denuncia penale ed oggetto di contestazione di addebito presentata alla Banca od all'emittente il mezzo di pagamento;
- lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente;
- estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.

Pronta ripresa: In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Incendio: In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché, nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Furto e rapina: In caso di Sinistro il Contraente deve:

- darne avviso ad AXA MPS Danni entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;
- fornire ad AXA MPS Danni entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di AXA MPS Danni in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che AXA MPS Danni provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di AXA MPS Danni e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che AXA MPS Danni ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare, a richiesta di AXA MPS Danni, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.

Elettronica e guasti macchine all risks: In caso di Sinistro, il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c.;
- darne avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; AXA MPS Danni si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di AXA MPS Danni, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo;
- fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno.

Energie rinnovabili: in caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione;
- avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro;
- in caso di furto, rapina, Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute.

	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Relativamente alle Sezioni Incendio, Elettronica e Guasti macchine All Risks ed Energie rinnovabili All Risks, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA MPS Danni e uno dei seguenti partner: BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA) PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI). BENPOWER - sede legale: Via Stiria, 36 - 33100 Udine (UD) RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI) Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno. L'Assicurato può usufruire della prestazione diretta passando attraverso il Network di strutture convenzionate, senza alcun esborso di denaro da parte dell'Assicurato stesso. La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti, a condizione che l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, attraverso i seguenti strumenti: Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei servizi di Assistenza persona, Viaggi di lavoro, Assistenza ai locali, Tutela Legale, Tutela Legale Cyber della garanzia Cyber Risk è stata affidata da AXA MPS Danni a: Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance) Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433 Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745</p> <p>La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza. Per la Tutela Legale, l'Assicurato deve denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della controversia. Per la garanzia Tutela Legale Cyber Risk l'assicurato in ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Per infortuni, Malattia, Responsabilità civile professionale, Responsabilità civile, Pronta ripresa, Incendio, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine all risks, Energie rinnovabili, si applica quanto di seguito riportato:</p> <p>La Compagnia si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Per la richiesta di "anticipo indennizzi" della garanzia Incendio- L'obbligazione di AXA MPS Danni dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti. Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrato. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, l'Assicurato o il Contraente devono esibire a AXA MPS Danni i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli. Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA MPS Danni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Per la garanzia Spese Mediche in viaggio di Viaggi di lavoro AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Per la garanzia Tutela Legale e Tutela Legale Cyber di Cyber Risk AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; fermo il termine di 20 giorni per l'impegno a pagare la somma offerta.</p> <p>Per le garanzie Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Spese Mediche, AXA MPS Danni si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>AXA MPS Danni si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: Morte e invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Spese Mediche, Responsabilità Civile professionale, Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile della proprietà, Pronta Ripresa, Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili.</p> <p>La copertura del rischio di Tutela legale beneficia di un'ulteriore riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro.</p> <p>Qualora espressamente indicato in Polizza, i premi ed i capitali/massimali assicurati, relativi alle Garanzie Morte ed Invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Diaria da ricovero, Incendio Fabbricato/Rischio locativo, Terremoto Fabbricato, Alluvione fabbricato, Incendio Contenuto, Terremoto Contenuto, Alluvione contenuto, Elettronica e guasti macchine, Terremoto Elettronica, Alluvione Elettronica, Energie Rinnovabili All Risk, Terremoto Energie Rinnovabili, Alluvione Energie rinnovabili, Furto e rapina, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione.</p> <p>E' possibile optare per il frazionamento semestrale, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 240,00, oppure per il frazionamento mensile se il premio su base annua è uguale o maggiore a € 300,00.</p>
Rimborso	<p>Qualora a seguito del Sinistro AXA MPS Danni decida di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Carenze</p> <p>Diaria da ricovero - Interventi chirurgici – Spese mediche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 gg. per le malattie; • 120 gg. Per le malattie dipendenti da gravidanza e aborto terapeutico; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto. <p>Invalidità permanente da malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 gg. per le malattie; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza. <p>Tutela legale: 90 gg.</p> <p>Pronta ripresa: 2 gg.</p> <p>Incendio del fabbricato e del contenuto – danni indiretti: 7 gg.</p> <p>Terremoto fabbricato – Terremoto contenuto – terremoto elettronica - terremoto energie rinnovabili: dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.</p>
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il <i>Contraente</i> ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento della documentazione precontrattuale, comunicando ad <i>AXA MPS Danni</i> la propria volontà a sua scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo lettera raccomandata; • rivolgendosi telefonicamente all'Advisory Center di <i>AXA MPS Danni</i>, attraverso il Numero Verde 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.
Risoluzione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Business è un prodotto rivolto a liberi professionisti e piccole e medie imprese, per la protezione della persona, dell'attività e del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce, per la componente Danni, una commissione media pari al 15% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">– nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;– numero della polizza e nominativo del contraente;– numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;– indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;– breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;– ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it).</p> <p>Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p>
Negoziazione assistita	<p>Per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	<p>Per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente. Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: Laddove espressamente previsto per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p>
--	--

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

